



REGIONE SICILIANA
IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la L. n. 6972 del 17.7.1890 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. n.99 del 5.2.1891 nonché successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 636 del 30.8.1975 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;

VISTA la L.r. 9.5.1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'articolo 34;

VISTO l'art. 60 della L.r. n. 10/1999;

VISTO il Decreto Presidenziale del 18.01.2013, n. 6, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della Lr. 16 dicembre 2008 n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 4.11.2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione dell'On.le Gianluca Antonello Miccichè all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana Adunanza Generale del 22.09.2015, depositata il 24.11.2015, concernente una richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 34 della L.R. 22/86;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti - Sez. Autonomie n. 4 del 19.01.2016 depositata il 04.02.2016, con la quale, sulla questione interpretativa dell'art.34 della L.R. 22/86, la Sez. delle Autonomie pronuncia i seguenti principi di diritto: *"Nel caso di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta tuttavia il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall'art 97 Costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico beneficiario dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso"*.

VISTO il D.P.Reg. n. 20 dell'11.02.1995 concernente la fusione delle Opere Pie Casa di Riposo "S. Maria di Gesù" e "Mons. Gerbino" entrambe di Caltagirone (CT) ed il D.P. n. 312/Serv. 4/S.G. del 15.12.2004 relativo all'approvazione dello Statuto del nuovo Ente assistenziale scaturito dalla fusione delle predette II.P.P.A.B. con la nuova denominazione "O.P. Casa di Riposo S. Maria di Gesù - Centro Servizio polivalente alla persona" avente per finalità statutarie l'assistenza delle persone anziane;

VISTI i DD.AA. nn. 521 del 12.3.2014, 573 del 10.3.2015 e 2111 del 14.9.2015 con i quali è stato nominato Commissario straordinario il Sig. Vincenzo Noto;

VISTA la deliberazione n. 30 del 12.11.2014 con la quale il Consiglio Comunale di Caltagirone ha espresso parere sfavorevole in ordine all'estinzione;

VISTA la deliberazione n. 19 del 13.6.2015 con la quale per emozione igienico sanitaria della struttura, il commissario straordinario dell'IPAB ha disposto la sospensione di ogni prestazione lavorativa da parte dei dipendenti di ruolo e di altro personale a contratto *in data dal 18.6.2015 e a tempo indeterminato, fino al ripristino delle condizioni igieniche*;

VISTA la deliberazione n. 20 del 29.6.2015 con la quale il sig. Vincenzo Noto ha deliberato la mobilità del personale;

VISTA la nota prot. n. 25558/Serv. 7 del 22.7.2015, priva di riscontro, con la quale l'IPAB è stata diffidata alla presentazione degli atti contabili nei termini previsti dall'art. 21 della L.n. 6972/1890 e dagli art. nn. 39 e 41 del regolamento amministrativo e contabile di esecuzione della stessa, approvato con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTE le note 391 e 392 del 17.11.2015 con le quali il Commissario Straordinario dell'IPAB ha comunicato rispettivamente ai sindacati CISL, FP, CGIL, FP, CSA, UIL, FP, RUP RSU Sig.ra Vilfreda Ligama ed al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica di aver avviato il procedimento di mobilità e del collocamento in disponibilità dei dipendenti della Pia Opera, ai fini dell'estinzione della stessa;

VISTA la nota commissariale del 7.12.2015 con cui lo stesso ha interpellato le due IL.P.P.A.B. "Casa delle Fanciulle San Vincenzo Ferreri e Asilo Infantile Impolito De Cristofaro" e "Ente Ricovero Bonifazio" entrambe di Scordia (CT), nonché l'IPAB "S. Maria del Lume" di Catania chiedendo alle stesse di esprimere il proprio assenso al trasferimento del personale;

VISTA la relazione di fine mandato datata 23.02.2016 con la quale il Commissario Straordinario Geom. Vincenzo Neto ha confermato la gravissima situazione economico-finanziaria dell'Ente, l'impossibilità di perseguire gli scopi statutari non essendovi più alcuna attività riconducibile alle finalità della legge, la non adozione dei documenti contabili, il blocco della tesoreria con conseguente impossibilità di gestione finanziaria, l'attuazione della procedura di mobilità del personale ed infine che ogni tentativo di ricollocamento del personale presso altri Enti non ha trovato riscontro;

VISTA la deliberazione n. 27 del 23.02.2016, nonché la deliberazione n. 28 del 29.02.2016 con la quale il Commissario Straordinario, considerato che non è stato possibile attuare la fusione dell'Ente con altre IL.P.P.A.B. e avendo completato la procedura di mobilità del personale, procede ad estinguere l'IPAB "Casa di Riposo S. Maria di Gesù - Centro servizio polivalente alla persona" ai sensi dell'art. 34 della L.r. 22/86;

VISTO il D.A. n. 516 del 29.3.2016 di nomina del Dott. Cardaci Livio a Commissario Straordinario della I.P.A.B. "Casa di Riposo S. Maria di Gesù" di Caltagirone (CT) con il compito specifico di concludere l'avviata procedura di estinzione dell'I.P.A.B. de qua;

VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 17589 del 19.5.2016;

CONSIDERATO che il parere sfavorevole espresso dal Consiglio Comunale di Caltagirone, in presenza di espressa previsione legislativa dell'art. 34 della L.r. 22/86, non può costituire impedimento alla definizione del procedimento, anche in relazione all'interpretazione dello stesso art. 34 da parte della Corte dei conti-Sez. Autonomie, formulata con la citata deliberazione n. 4 del 19.01.2016;

RITENUTO pertanto che, per le motivazioni sopra rappresentate occorre procedere all'estinzione della IPAB Casa di Riposo "S. Maria di Gesù - Centro Servizio Polivalente alla persona" di Caltagirone (CT), ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, c. 2, della L. r. n. 22 del 09.5.1986;

Su Proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro:

DECRETA

ART.1) Per le motivazioni di cui in premessa l'IPAB Casa di Riposo "S. Maria di Gesù - Centro Servizio Polivalente alla Persona", di Caltagirone (CT) è estinta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.r. n. 22/1986.

ART.2) Il patrimonio dell'IPAB suddetta è devoluto al Comune di Caltagirone (CT), ai sensi dell'art. 34 della L. r. 22/86, come interpretato dall'art. 60 della L.r. n. 10/1999, con assunzione da parte dello stesso di ogni rapporto attivo e passivo; il Comune assorbe anche il personale dipendente facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

ART.3) Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, - 6 LUG. 2015

L'ASSESSORE
On.le Gianluca Antonello Micciché



IL PRESIDENTE
On.le Rosario Crocetta

